



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9699 DEL 22/09/2025

Documento di proprietà dell'**Università Vita-Salute San Raffaele**.
È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta.

Indice

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
<i>Art. 1. Ambito di applicazione</i>	<i>3</i>
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
<i>Art. 2. Illeciti disciplinari</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3. Sanzioni</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4. Competenza per l'irrogazione delle sanzioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5. Commissione disciplinare.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6. Principi generali del procedimento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7. Procedimento disciplinare per l'irrogazione dell'ammonizione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8. Procedimento disciplinare per irrogazione di altre sanzioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9. Irrogazione delle sanzioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10. Impugnazioni</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11. Sospensione dei termini processuali</i>	<i>6</i>
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	6

Oggetto e Campo d'applicazione

Art. 1. *Ambito di applicazione*

1.1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli studenti iscritti ai corsi di studio, ai dottorati di ricerca, a singoli insegnamenti e ad altri programmi didattici e corsi formativi attivati presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, nonché nei confronti degli studenti di altre università, ancorché straniere, che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni

2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

Disposizioni del regolamento

Art. 2. *Illeciti disciplinari*

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto, non determinato da evento fortuito, commesso dallo studente, all'interno della cerchia dei locali universitari dell'Università Vita-Salute San Raffaele o di altre sedi o enti con essa convenzionati, che:

- a) provochi danneggiamento ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo nonché i beni delle strutture presso le quali gli studenti svolgono la loro attività formativa;
- b) arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli stabilimenti universitari e all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
- c) violi qualunque prescrizione dell'ordinamento civile e penale, del Codice Etico di Ateneo, del Codice di Comportamento e degli altri regolamenti universitari, o dei regolamenti di strutture presso il quale lo studente si trovi a svolgere qualsiasi attività legata alla sua formazione;
- d) violi le libertà e i diritti di soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo;
- e) comporti l'inadempimento in ordine alle misure di sorveglianza sanitaria come individuate dal Servizio di Medicina Preventiva;
- f) configuri una condotta fraudolenta, sleale, scorretta finalizzata all'ottenimento di un ingiusto vantaggio;

2. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche ai comportamenti tenuti fuori della cerchia dei locali e degli stabilimenti universitari, quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all'immagine dell'Ateneo.

3. È fatta salva ogni altra previsione di legge, penale, civile o amministrativa che l'illecito disciplinare commesso sia altresì e, nel contempo, suscettibile di violare. In ogni caso, quando risultino fatti integranti reato, il Rettore ne dà immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 3. *Sanzioni*

1. Fatta salva ogni altra previsione di legge, nel caso di illecito disciplinare le sanzioni che possono applicarsi sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto;
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita della possibilità di sostenere gli esami per un massimo di tre anni.

Art. 4. Competenza per l'irrogazione delle sanzioni

1. L'ammonizione è di competenza del Rettore, o di un suo delegato.
2. Le sanzioni di cui alle lettere b) e c), di cui al precedente art. 3, sono di competenza del Consiglio di Facoltà.
3. L'esclusione temporanea dall'Università, di cui alla lettera d) del precedente art. 3, con conseguente perdita della possibilità di sostenere gli esami è di competenza del Senato Accademico.

Art. 5. Commissione disciplinare

- 1 Il Consiglio di Facoltà e il Senato Accademico, nell'esercizio della loro giurisdizione disciplinare, si avvalgono di una apposita Commissione disciplinare.
2. La Commissione in parola, nominata con decreto rettorale, è composta da:
 - due professori ordinari, appartenenti al Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - un professore ordinario, appartenente al Consiglio di Facoltà di Filosofia;
 - un professore ordinario, appartenente al Consiglio di Facoltà di Psicologia.
3. I componenti designati restano in carica per tre anni e sono rinominabili.
4. La Commissione è presieduta dal professore più anziano nel ruolo, e in caso di parità dal professore più anziano anagraficamente. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore meno anziano nel ruolo.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.
6. Ciascun membro della Commissione ha l'obbligo di astensione nei casi previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile.
7. Lo studente sottoposto a procedimento disciplinare può presentare istanza di ricusazione entro 7 giorni dalla notifica della pendenza del procedimento.
8. Sulle richieste di astensione o istanza di ricusazione si pronuncia Il Presidente della Commissione entro 7 giorni. Per quelle riguardanti i membri, e per quelle riguardanti il Presidente si pronuncia il Rettore nel medesimo termine.
9. I membri astenuti o ricusati sono sostituiti dal Decano dell'Ateneo.

Art. 6. Principi generali del procedimento

1. Il procedimento può essere avviato da docenti, studenti, personale non docente che abbiano notizia di un comportamento illecito commesso da uno studente, mediante la redazione di una nota informativa indirizzata al Rettore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della nota informativa da parte del Rettore, lo studente deve essere avvisato circa l'apertura del procedimento.
3. Ogni notifica del procedimento di seguito descritto viene fatta via posta elettronica all'indirizzo istituzionale di Ateneo fornito agli studenti in sede di iscrizione.
4. Ogni provvedimento relativo all'irrogazione di sanzioni disciplinari deve essere debitamente motivato.
5. Il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento, da parte dello studente, della contestazione degli addebiti, di cui al precedente comma 2. A tale termine non concorrono eventuali ritardi non imputabili all'Ateneo, quali ad esempio quelli causati dall'irreperibilità dello studente.

Art. 7. Procedimento disciplinare per l'irrogazione dell'ammonizione

1. In caso di illeciti per cui è prevista la sanzione dell'ammonizione, Il Rettore o suo delegato convoca lo studente per un colloquio.

2. Qualora lo studente convocato non si dovesse presentare all'incontro fissato, si procederà con una seconda convocazione a mezzo PEC o raccomandata. Lo studente convocato è tenuto a presentarsi alla data fissata, pena la decadenza dal diritto di essere sentito.
3. Il Rettore o suo delegato, sentito lo studente nelle sue discolpe, se non ritiene di dover procedere con l'archiviazione, irroga verbalmente la sanzione della ammonizione.
4. Dell'irrogazione della ammonizione è redatto specifico verbale che deve essere notificato allo studente entro 30 giorni dal colloquio e nel rispetto del termine di cui al precedente art. 6, comma 5.

Art. 8. Procedimento disciplinare per irrogazione di altre sanzioni

1. Qualora il Rettore, ricevuta la segnalazione ritenga di dover procedere con una sanzione diversa dall'ammonizione, trasmette la nota informativa al Consiglio di Facoltà o al Senato Accademico.
2. Il Consiglio di Facoltà, o il Senato Accademico, avvisa lo studente della pendenza del procedimento a suo carico, ai sensi del precedente art. 6, comma 2, e della facoltà di essere ascoltato dalla Commissione disciplinare e di presentare osservazioni scritte. Contestualmente trasmette la documentazione alla Commissione disciplinare.
3. Lo studente, non più tardi di 7 giorni dalla notifica di cui al precedente comma 2, invia le sue difese per iscritto alla Commissione disciplinare, e se lo ritiene, può chiedere di essere udito dalla Commissione stessa.
4. La Commissione disciplinare, ricevuta la richiesta, fissa l'audizione dandone comunicazione allo studente; in assenza di alcuna richiesta, fissa una seduta per la discussione del caso.
5. Lo studente convocato all'audizione è tenuto a presentarsi, pena la decadenza dal diritto di essere sentito.
6. Entro 15 giorni dall'audizione, la Commissione disciplinare delibera la propria proposta di irrogazione della sanzione o di archiviazione e la trasmette al Consiglio di Facoltà o Senato Accademico.
7. Il Consiglio di Facoltà o Il Senato Accademico deliberano adottando la proposta della Commissione disciplinare. Se decidono di discostarsi da tale proposta, motivano compiutamente la propria decisione.
8. La delibera del Consiglio di Facoltà o del Senato Accademico, che deve essere emanata a pena di estinzione del procedimento entro 120 giorni dal ricevimento da parte dello studente della contestazione degli addebiti, è notificata allo studente interessato.

Art. 9. Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari irrogate sono proporzionate alla gravità e reiterazione dei fatti e devono rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti, alla valutazione degli elementi di prova e al contegno anche riparatorio tenuto dallo studente dopo il fatto.
2. Ai fini disciplinari, non può essere preso in considerazione il rendimento scolastico dello studente.
3. Nel caso di illeciti disciplinari per i quali è prevista l'ammonizione, in caso di recidiva è prevista la sospensione da uno o più esami di profitto da applicarsi secondo il procedimento previsto dal precedente art. 8.
4. Fuori dall'ipotesi di cui al precedente comma, le sanzioni disciplinari sono tra esse cumulabili.
5. I provvedimenti relativi alle sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutivi e devono essere comunicati, oltre che allo studente, agli uffici interessati per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
6. Dell'applicazione della sanzione della esclusione temporanea dall'Università, in aggiunta alle modalità di comunicazione di cui sopra, viene anche data comunicazione a tutte le istituzioni universitarie italiane.

7. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente in mobilità presso l'Università Vita-Salute San Raffaele è informato altresì l'Ateneo di appartenenza, anche nell'ipotesi in cui gli stessi si trovino al di fuori del territorio nazionale.

8. Trascorso un anno dall'ammonizione, se non vengono comminate altre sanzioni di cui al presente regolamento, la stessa verrà cancellata dalla carriera dello studente.

9. Le sanzioni disciplinari previste dalle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 sono registrate nella carriera dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo. Nel caso delle ammonizioni, verranno trascritte unicamente quelle attive, secondo quanto previsto dal precedente comma, al momento del rilascio del foglio di congedo.

10. Le sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione possono comportare altresì la decadenza dai benefici del diritto allo studio.

11. Le sanzioni disciplinari inflitte in altro Ateneo sono integralmente applicate dall'Università Vita-Salute San Raffaele qualora lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 10. Impugnazioni

1. Contro i provvedimenti di competenza del Rettore o del Consiglio di Facoltà, ai sensi del precedente art. 4, lo studente può appellarsi al Senato Accademico. Il ricorso è presentato dallo studente interessato per iscritto, entro 10 giorni dalla notifica del verbale di irrogazione della sanzione, di cui al precedente art. 7, comma 4, nonché art. 8, comma 8. Il Senato Accademico si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

2. Contro i provvedimenti di competenza del Senato Accademico, ai sensi del precedente art. 4, comma 3, non sono ammesse impugnazioni interne.

Art. 11. Sospensione dei termini processuali

1. I termini del procedimento di cui al presente regolamento sono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.

Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web di Ateneo.

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti emanato con Decreto Rettorale n. 8393 del 9 ottobre 2023 vengono abrogate, salvo per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.